



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro, in persona del Dott. Maria Gabriella Marrocco nella causa  
RGL 11891/2015

TRA

, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ nello studio  
dell' \_\_\_\_\_ lo rappresenta e difende con \_\_\_\_\_ per procura a margine  
del ricorso \_\_\_\_\_

**RICORRENTE**

E

, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_  
che la rappresenta e difende con l'Avv. M. Boffoli per  
procura in calce alla copia notificata del ricorso \_\_\_\_\_

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente sentenza:

**DISPOSITIVO**

Definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio, che  
liquida in complessivi € 4.500,00, oltre iva e cpa.

Termine per la motivazione di giorni 60.

Roma, 10.3.2016

Il Giudice  
Dott. M.G. Marrocco



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'8.4.2015 chiedeva che fosse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, di natura dirigenziale, con la società convenuta dal gennaio 2008 al settembre 2013, con condanna della parte datoriale a pagargli complessivi € 332.248,83 o, in subordine, la diversa somma di giustizia per differenze retributive maturate a vario titolo in costanza di rapporto, € 27.943,01 ovvero € 29.517,37 per tfr, € 48.461,50 per indennità sostitutiva del preavviso e € 48.461,50 per indennità supplementare; chiedeva pure che fosse dichiarato il suo diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti e da sostenere per la propria difesa, con difensore a sua scelta, nei processi penali aperti in ragione delle attività lavorative prestate in favore della convenuta, il tutto oltre accessori e col favore delle spese di lite.

in liquidazione si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.

La causa, ritenuta matura per la composizione allo stato degli atti, era decisa all'udienza odierna come da dispositivo, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.

Osserva il Giudice che è dato pacifico in giudizio che il ricorrente, nel periodo 2008 - 2013, era stato dapprima procuratore ad negotia della società resistente -già già e quindi, dal 2.8.2011, suo consigliere delegato (v. visura camerale e doc. 18 parte ric.).

È pure pacifico in giudizio -in quanto ammesso in ricorso- che la carica suddetta era stata effettivamente ricoperta fino al settembre 2013 e compensata fino al luglio 2013.

La controversia tra le parti involge invece l'esistenza o meno, in quel periodo e contemporaneamente al rapporto sociale, di un vincolo obbligatorio ascrivibile agli artt. 2094 e ss. cc, assumendo il di aver pure disimpegnato in favore della società convenuta mansioni dirigenziali di natura subordinata ed opponendo, invece, la resistente di aver beneficiato soltanto della prestazione "amministrativa" (ossia di procuratore ad negotia e di consigliere delegato) e di altra, di natura autonoma, dovuta dal ricorrente in proprio e quale legale rappresentante di giusta scrittura privata stipulata con terzi.

Osserva allora il Giudice che, nonostante l'oggettiva complessità del quadro negoziale di riferimento -in quanto plurimi i soggetti interessati e le fonti dei diritti e degli obblighi reciproci-, nulla esclude, in linea di principio, che i rapporti giuridico-patrimoniali tra gli odierni contraddittori si potessero conformare nei termini voluti dal , giacché l'art. 1322 cc non pone limiti in tal senso, fermo restando l'onere dell'attore, che lo pretende, di dar conto di tanto in giudizio con l'adeguatezza richiesta dall'art. 2697 cc.

Né in senso contrario vale il richiamo alla l. 92/2012, operato dalla resistente in memoria, nella parte in cui esclude che il rapporto di lavoro del professionista titolare di partita iva si presume



autonomo, dal momento che nel caso di specie l'oggetto dell'asserita prestazione lavorativa subordinata resa dal                      avrebbe avuto ad oggetto compiti (quali locazione immobili, assunzione personale, direzione uffici di Roma, ecc., v. oltre) per il vero estranei alla specifica competenza tecnica di ingegnere, da costui posseduta quale professionista iscritto al relativo albo.

È pertanto necessario tratteggiare il contenuto del carico probatorio da cui è gravato il ricorrente, sì da poter poi verificare se le prove offerte nel ricorso siano o meno idonee all'assolvimento dell'onere in parola.

Vanno allora immediatamente rammentati i noti principi giurisprudenziali, secondo i quali l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro postula la verifica dell'effettiva subordinazione del lavoratore ai poteri datoriali di conformazione, controllo e disciplinare, restando a tale scopo insufficiente la mera prova della sussistenza nella fattispecie concreta dei c.d. indici sussidiari, ex se compatibili anche con tipologie contrattuali diverse, comunque connotate da continuità nella prestazione di lavoro, da coordinazione di questa con l'azienda cui si riferisce e dalla soggezione tecnica del lavoratore alle direttive che il beneficiario fattuale di essa prescrive, al fine di assicurarsi l'utilità del risultato spettantegli; al contrario, quello che connota la fattispecie che interessa è il vincolo di soggezione personale del lavoratore a specifici poteri di autorità privata, soggezione che consente al datore di lavoro di usare il tempo del dipendente per soddisfare a semplice richiesta e in assoluto le proprie molteplici esigenze imprenditoriali.

Pure nel caso del lavoro dirigenziale -come in genere per le prestazioni lavorative che abbiano particolari caratteristiche per la loro natura creativa, intellettuale, professionale- è necessario accertare se il lavoro svolto sia inquadrato all'interno di una specifica organizzazione aziendale e verificare se il lavoratore, pur mantenendo un'effettiva autonomia decisionale -che è prerogativa della mansione-, sia comunque assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive e agli ordini nonché ai controlli del datore di lavoro.

Peraltro, la                      ha più volte affermato che in via teorica è configurabile un rapporto di lavoro subordinato fra chi riveste cariche sociali di una società di capitali e la società stessa, essendo allo scopo necessario che chi intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova che, nonostante le suddette cariche sociali, sussista il vincolo di subordinazione, nei termini chiariti, nei confronti dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso; in particolare, la                      sottolineato che condicio sine qua non per la formulazione del relativo giudizio è l'individuazione di due distinti rapporti, carica sociale e posizione di lavoratore subordinato, il cui riconoscimento scaturirà dall'accertamento in concreto dello svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, tali da configurare due prestazioni ontologicamente differenti, una delle quali riferibile pienamente all'art. 2094 cc (cfr. Cass. 18414/2013).



Fissata in tal modo la griglia concettuale da utilizzare nella riflessione che ci occupa, è allora di ogni evidenza la pochezza delle allegazioni attoree, attraverso le quali il ricorrente intenderebbe avvalorare l'affermata esistenza a suo carico anche dell'obbligazione lavorativa ex artt. 2094 ss cc.

In particolare, il ricorrente sostiene (cap. 15 ricorso) di aver provveduto, in aggiunta alle funzioni amministrative connesse alla sua carica sociale:

- a cercare e sistemare gli uffici di Roma della convenuta;
- a ricercare, selezionare, assumere e allocare il personale di Roma;
- a sovrintendere alla gestione, direzione e coordinamento generale delle attività quotidiane dell'ufficio di Roma, quale responsabile dell'organizzazione di ogni riunione tecnica, commerciale ed operativa;
- a dirigere, coordinare e controllare l'intero personale degli uffici di Roma, in particolare autorizzando ferie e permessi e esercitando i poteri di controllo e disciplinare, occupandosi della formazione e dell'inserimento al lavoro dei nuovi assunti;
- a fungere da responsabile del regolare mantenimento, dell'implementazione e del miglioramento delle certificazioni di abilitazione necessarie all'operatività della società;
- a gestire i rapporti con le compagnie di assicurazioni e con i broker, non solo ai fini della partecipazione alle gare, ma anche per tutta la fase concernente l'esecuzione dei lavori;
- a gestire spesso il recupero crediti della società, coordinando e controllando l'attività del personale interno addetto a tale incombenza e dei legali esterni;
- a gestire i rapporti con le stazioni appaltanti e talvolta con i fornitori.

Il ricorrente ha altresì allegato che tra detti altri compiti vi era stato anche l'incarico di amministratore ovvero di procuratore per undici società consortili e di scopo nonché l'incarico di gestione contrattuale e supervisione tecnica operativa in alcune società di scopo.

Con riguardo allora al primo gruppo d'incombenze sopra elencate, osserva il Giudice che la visura CCIAA della resistente, in atti, attesta in modo piano che il \_\_\_\_\_, quale procuratore di \_\_\_\_\_, aveva -tra l'altro- mandato a stipulare contratti di locazione, determinandone corrispettivo e durata, a organizzare, dirigere e coordinare l'ufficio gare con tutto il personale addetto, impartendo ordini e distribuendo il lavoro, a rappresentare e impegnare la società per il settore affidatogli, in ogni e qualsiasi negozio giuridico nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, fare contratti di assicurazione; invece, dalla delibera del 2.8.2011 risulta che allo stesso, quale consigliere di \_\_\_\_\_, furono delegati i poteri -tra l'altro- di concedere e condurre locazioni e affitti, di stipulare contratti di mutuo e di ogni tipo in relazione all'oggetto sociale, di



svolgere pratiche edilizie, operazioni bancarie e cambiarie nonché esigere, rilasciando quietanza, da debitori di qualsiasi natura somme dovute alla società a qualsiasi titolo.

Consegue che, in difetto di migliore contraria allegazione, le attività al vaglio -a parte quella inerente alla direzione, coordinamento e controllo del personale degli uffici di Roma, in merito alla quale si dirà in seguito- siano del tutto riferibili alle attribuzioni di procuratore ad negotia e di consigliere delegato, come si è visto di pertinenza del \_\_\_\_\_, corrispondendo nella sostanza a quanto oggetto dell'incarico procuratorio e della carica sociale.

Con riguardo, invece, all'attività di direzione, coordinamento e controllo di tutto il personale degli uffici di Roma, osserva il Giudice che la circostanza è stata dedotta in ricorso in termini valutativi e senza l'indicazione dei fatti storici, apprezzabili ex art. 244 cpc, che avrebbero dovuto dar conto di tanto, con la conseguenza che l'Ufficio non dispone di riscontri processuali univoci per comprenderne l'oggettiva consistenza. si da formulare con la sicurezza voluta dall'art. 2697 cc il giudizio di manifesta alterità di essa rispetto agli incarichi amministrativi.

La lacuna appare ancor più grave, se si tiene conto che dai documenti in atti emerge -come si è visto- che la direzione dell'ufficio gare e del personale addetto nonché il recupero crediti incombeva al \_\_\_\_\_ nelle qualità predette e che, di contro, in ricorso non è stato neppure allegato quali altre attività d'impresa, oltre alle gare e al recupero crediti, erano svolte negli uffici di Roma della convenuta.

Quanto al secondo gruppo di compiti (gli incarichi di amministratore o di procuratore per undici società consortili e di scopo nonché i compiti di gestione contrattuale e supervisione tecnica operativa in alcune società di scopo) osserva il Giudice che manca in ricorso la deduzione di ragioni idonee a dar conto, come invece qui sarebbe stato necessario, della possibilità di imputare all'odierna convenuta rapporti obbligatori intercorrenti positivamente con un soggetto terzo (ossia con ciascuna delle undici società consortili e di scopo) e per di più non riconducibili ex se allo schema del lavoro subordinato (attività amministrative e gestorie).

Dunque, se è inconfutabile che detti ultimi compiti siano ben diversi da quelli "amministrativi" dovuti dal \_\_\_\_\_ in favore della società convenuta, è altrettanto inconfutabile che la pretesa loro qualificabilità in termini di prestazione di lavoro dipendente potrebbe al più essere fatta valere nei confronti degli enti effettivi beneficiari di essa (v. Cass. SU 22910/06, quanto alla definizione di datore di lavoro), con le inevitabili ripercussioni ai fini del decidere.

Il ragionamento fin qui svolto è consolidato da vari rilievi radicabili nelle eccezioni svolte in memoria proprio per paralizzare la pretesa attorea.

Infatti, è stata prodotta in giudizio la scrittura privata del 22.12.2007, integrata per la parte economica con successiva scrittura del luglio 2008, tra \_\_\_\_\_, quale socio di



maggioranza della -allora- , e il ricorrente, in proprio e quale legale di , società che, come si evince dagli atti, ha quale oggetto sociale l'attività -tra l'altro- di consulenza commerciale e promozionale nonché l'organizzazione di eventi promozionali e dimostrativi.

La chiara lettera del negozio in esame mostra in modo piano che il in proprio -e non pure quale legale rappresentante di e viepiù della controllata - aveva promesso al il fatto del terzo, integrato dalla designazione di esso quale amministratore delegato di e di membro del consiglio di amministrazione di , e che altresì il predetto aveva pattuito sia con il in proprio sia con -rappresentata organicamente dal - di dar vita ad un rapporto di stabile collaborazione professionale e di condivisione in varia misura dei propri obiettivi imprenditoriali, con previsione esplicita dell'obiettivo di sviluppo della e della sua controllata Salini Locatelli srl e dunque il tutto nell'interesse -ancorchè in senso atecnico- di detti soggetti terzi.

Nella citata scrittura erano state inoltre individuate le attività di consulenza specificamente demandate a e compensate in aggiunta a quanto dovuto al in proprio, tra le quali figurano la selezione delle opportunità di sviluppo e l'individuazione delle gare pubbliche e private, l'organizzazione dei business plan e del business meeting relativi, il coordinamento delle attività di partecipazione e di studio delle gare di appalto.

Il patto portato dalla menzionata scrittura privata ebbe pacificamente esecuzione anche oltre il quinquennio statuito in origine dai contraenti (dunque proprio nell'intero periodo dedotto in giudizio), tanto essendo stato ammesso in ricorso e trovando altresì prova nella documentazione versata in atti dalla resistente (v. fatture prodotte al doc. 8 di parte res., non contestate ex adverso, inerenti a compensi per le cariche sociali e per attività di consulenza di sia in favore di che di altre società del gruppo).

Pertanto, com'è comprensibile con argomenti logici prima ancora che giuridici, la possibilità di riconoscere in capo al posizioni di diritto, pretesamente scaturenti da prestazioni di lavoro subordinato dirigenziale da opporre a ogni effetto giuridico alla sola resistente, passava attraverso la dimostrazione che dette prestazioni erano ontologicamente differenti non solo da quelle espressione del rapporto "amministrativo", che legava il ricorrente a srl, ma anche dalla congerie di attività che egli era tenuto a porre in essere, in proprio e quale legale rappresentante di -dunque con diretta imputazione degli effetti giuridici all'ente rappresentato-, per l'adempimento della collaborazione nascente dalla scrittura sopra indicata e anch'esse per il vero incidenti sulla gestione imprenditoriale della odierna resistente -già



Infatti, è evidente che il conferimento di cariche sociali in società consortili e di scopo nonché la gestione contrattuale tecnica delle attività di alcune di esse si pongono, senza dubbio, a pieno titolo nell'alveo della scrittura privata in esame, apparendo -anche alla stregua della comune esperienza- iniziative di condivisione, tra il ricorrente e il \_\_\_\_\_, degli obiettivi e degli interessi imprenditoriali di quest'ultimo; che l'organizzazione delle riunioni è specificamente prevista dall'art. 6 quale obbligo di \_\_\_\_\_; che infine l'attività di gestione anche direttiva degli uffici di Roma e del personale ivi addetto appare pienamente riferibile, in carenza di migliore diversa allegazione, all'onnicomprendivo obbligo di collaborazione assunto dal \_\_\_\_\_ per consentire - anche- lo sviluppo di \_\_\_\_\_

Tuttavia, in ricorso non sono state allegate circostanze di fatto utili a sostenere il giudizio preteso. con i negativi effetti dell'art. 2697 cc.

Anzi, la lacuna si prospetta ancor più grave, se si tiene a mente che, secondo i principi fondanti la materia, il debitore si libera dell'obbligazione che lo vincola se adempie esattamente la prestazione dovuta, eseguendo cioè non solo quanto oggetto di diretta ed esplicita pattuizione, ma pure quanto ulteriormente necessario per garantirne al creditore l'utilità effettiva (1175, 1375 cc): ciò infatti implica che l'attività, dovuta dal \_\_\_\_\_ in ragione dei negozi cartolari sopra indicati, era nel momento funzionale di essi molto più articolata di quanto dichiaratamente dovuto.

Piuttosto, leggendo gli atti di causa nel più ampio contesto delineato, si profila un'ulteriore criticità rispetto alla formulazione del giudizio di fondatezza della causa petendi al vaglio.

Infatti il ricorrente, dopo aver affermato del tutto valutativamente (cap. 18 ricorso) di essere stato assoggettato, nel periodo controverso, ai poteri datoriali esercitati dall'organo amministrativo della società convenuta nel suo complesso e, in particolare, dal \_\_\_\_\_ quale socio di riferimento e presidente e a.d. dell'ente, ha poi elencato le direttive impartitegli da costui, affermando altresì che era tenuto a relazionarlo quotidianamente.

Pur tuttavia, poiché è certo che il rapporto obbligatorio di cui alla predetta scrittura privata aveva avuto esecuzione e poiché è principio fondante il sistema che le persone giuridiche sono dotate di soggettività autonoma rispetto alla persona fisica attraverso la quale agiscono, sarebbe stato oltremodo necessario che l'attore dimostrasse, con l'appropriatezza richiesta dall'art. 2697 cc, che le direttive impartite dal \_\_\_\_\_ e il controllo da costui espletato fossero effettivamente imputabili alla resistente, appunto in virtù del rapporto organico che legava il \_\_\_\_\_ a detto ente, così escludendo che fossero espressione, invece, dell'attività negoziale da costui svolta quale creditore avente personale titolo nella scrittura in questione.

Ebbene, allo scopo il ricorrente ha affermato (cap. 19 e 20 ricorso) che il Salini aveva determinato le principali attività e opere in relazione ai quali il suo impegno doveva essere profuso;



stabilito gli obiettivi da raggiungere; impartito le indicazioni sulla gestione del personale, definendone in concreto collocazione e attività; impartito indicazioni sulla definizione delle trattative gestite da esso ricorrente; stabilito presso quali società di scopo esso ricorrente avrebbe dovuto assumere responsabilità operative; stabilito i progetti che esso ricorrente avrebbe dovuto seguire operativamente; disposto spostamenti e trasferte; ricevuto, unitamente al consiglio di amministrazione, la relazione sulle attività lavorative prestate.

Tuttavia, nei termini indicati tali ordini e controlli appaiono del tutto coerenti con il potere del committente (e tale era il giusta la scrittura privata sopra esaminata) di intervenire in fase di esecuzione del contratto per assicurarsi l'utilità della prestazione dovuta, realizzando quella mera soggezione tecnica del debitore a tanto indispensabile, mentre in alcun modo esprimono l'avvenuta conformazione della disponibilità personale del , in termini di tempo ed energie lavorative, direttamente da parte di , in continuità organica col , per l'esercizio dell'impresa.

Né, per sostenere il giudizio contrario, varrebbe opporre che il ricorrente ha pure prospettato che i compiti in questione sarebbero stati eseguiti quotidianamente nel rispetto di un orario giornaliero, con utilizzazione di una stanza arredata e dotata di strumenti lavorativi predisposti dalla convenuta e vedendosi riconoscere anche specifici benefit (autovettura aziendale, carte di credito, cellulare), perché tali fatti, di sicuro riferibili in astratto ai c.d. indici sussidiari della subordinazione, non consentono in ogni caso di dedurre in concreto, secondo un criterio di consequenziale normalità, che il si trovasse in uno stato di soggezione personale; né tanto meno consentono di affermare che tale asserita soggezione personale si fosse instaurata, per il tramite del , nei confronti della società resistente e ciò per di più contemporaneamente alle altre posizioni passive aventi causa nei distinti rapporti di cui il era parte, ivi compresi quelli imputabili a -per via organica- e quelli opponibili a terzi -ossia in proprio-.

Pertanto, a voler essere precisi, non si può trascurare che nell'economia della decisione sul punto il mero rispetto di un orario di lavoro, cui il ricorrente assume di essere stato tenuto, non dà conto dell'esistenza in capo allo stesso di un obbligo in tal senso, mancando, in difetto di coerente allegazione, la possibilità di verificare quale fosse in concreto lo strumento predisposto dalla -pretesa- parte datoriale per controllare che le energie lavorative del prestatore di lavoro fossero state in effetti assicurate nei limiti del dovuto.

Né varrebbe al riguardo eccepire che, stante la natura -asseritamente- dirigenziale della prestazione lavorativa oggetto di causa, detto vincolo orario non poteva che essere ridimensionato, perché il ricorrente, per dimostrare la causa petendi, aveva comunque l'onere di provare la sua





soggezione personale al soggetto che indica come datore e non può certo sottrarsene invocando a tal fine circostanze ex se prive di qualsiasi consistenza rappresentativa del fatto costitutivo della domanda.

Piuttosto, per compiutezza espositiva, non si può trascurare di dire che un corollario di tal fatta postula -appunto- l'accertamento che il lavoratore era stato preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa e che era stato in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri d'iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli avevano consentito -sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro- di imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità a elevato livello, al governo complessivo dell'azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa.

E allora, è di ogni evidenza che le attività, invocate dal ricorrente quale espressione di una prestazione lavorativa dirigenziale, in alcun modo esprimono un potere gestorio dell'impresa, risolvendosi per il vero in meri compiti di preposizione all'esecuzione dell'attività aziendale o, al più, a uffici; a ciò si aggiunga che la sostenuta direzione da parte del [redacted] del personale dell'ufficio di Roma (cap. 15 punto d) del ricorso) è, come si è visto, allegazione del tutto assertiva e processualmente indimostrabile, con le chiare implicazioni per quanto qui interessa.

Il quadro fin qui descritto, che già revoca abbondantemente in dubbio la fondatezza della causa petendi attorea, viene a essere ancor più destabilizzato considerando che il ricorrente non ha allegato che, nel momento genetico di tale asserito ulteriore rapporto obbligatorio, aveva concordato proprio con la società resistente un compenso per l'attività al vaglio, mentre lo stesso [redacted], pur assumendo di aver dato esecuzione al relativo -asserito- patto, ha ammesso di non aver percepito in concreto alcun compenso (cfr. conteggi integrati nel ricorso, del quale ripetono senza dubbio la natura confessoria).

Osserva, infatti, il Giudice che è del tutto inverosimile, alla stregua del comune sentire e viepiù in difetto di qualsiasi migliore allegazione in merito, che vi sia prestazione di lavoro non compensata per un arco di tempo non indifferente -tal è, oggettivamente, il periodo di cinque anni dedotto in giudizio- nella completa e prolungata inerzia del lavoratore nel richiedere la retribuzione, inverosimiglianza ancor più apprezzabile se si tiene conto che, per legge, le prestazioni, che formano oggetto dell'obbligazione, devono essere suscettibili di valutazione economica (art. 1174 cc) e che la prestazione di lavoro si presume onerosa.

Nondimeno, la circostanza al vaglio appare spiegabile appieno -sotto il profilo sia fattuale sia giuridico- tenendo a mente proprio l'assetto che il ricorrente aveva formalmente impresso ai suoi interessi patrimoniali, giacché il rapporto di collaborazione che lo legava al [redacted] attribuiva, a lui



stesso e alla società che egli rappresentava, il diritto a un corrispettivo espresso da un compenso e da determinate utilità (v. diritto di opzione quanto a ...).

Non appare allora un caso e anzi assume univoca valenza esegetica ex art. 1362 cc, il comportamento serbato dal ... all'indomani della risoluzione del rapporto contrattuale con la resistente, avendo costui in data 29.10.2013 rivendicato, in proprio e quale "... titolare ..." di

esclusivamente il dovuto per l'attività di collaborazione resa giusta la scrittura privata del 22.12.2007, rivolgendo le proprie richieste nei confronti di ... - e del

-in proprio-, senza diffidare separatamente ... -  
al pagamento della retribuzione asseritamente maturata e qui pretesa.

Questa evenienza, infatti, dà conto che nella percezione del ricorrente l'attività resa nell'arco temporale al vaglio risultava riconducibile solamente agli obblighi assunti con la scrittura in parola e dunque alle attività, ivi comprese quelle "amministrative", li oggetto di pattuizione in favore del terzo o nell'interesse -in senso atecnico- di un terzo.

Il convincimento dell'Ufficio, quale finora esposto, non è poi condotto in direzione diversa dalla difesa svolta da parte attrice all'udienza del 5.11.2015 e tesa a ottenere l'esibizione in giudizio del contatto di lavoro dirigenziale del ..., che nel periodo al vaglio aveva ricoperto pure cariche sociali.

Infatti, stante il disposto dell'art. 1322 e dell'art. 1372 cc, non è consentita l'individuazione della portata di un contratto con parallelismi a rapporti obbligatori che riguardano soggetti terzi; né è provato che rispetto agli odierni contraddittori vigesse una clausola negoziale che consentisse un tale rinvio.

Alla stregua delle svolte ragioni è dunque del tutto inaffermabile l'esistenza tra le parti, nel periodo dedotto in giudizio, anche di un rapporto di lavoro dipendente, con derivante preclusione della verifica della fondatezza o meno delle pretese economiche pure azionate dal ricorrente, fondate logicamente su quell'accertamento.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

PQM

Come in epigrafe.

Roma, 10.3.2016

Il Giudice  
Dott. M.G. Marrocco

